



COMUNE DI COLLESALVETTI
(Provincia di Livorno)

Regolamento delle Entrate Comunali

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2020

Sommario

Disposizioni generali	5
<i>Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 – Definizione delle entrate</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 – Regolamentazione delle entrate</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 – Forme di gestione delle entrate</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 – Soggetti responsabili delle entrate</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 – Attività di verifica e controllo</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali</i>	<i>7</i>
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione	7
<i>Articolo 9 – Recupero bonario delle entrate patrimoniali</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10 – Accertamento esecutivo tributario</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 11 – Accertamento esecutivo patrimoniale</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 12 – Notificazione degli atti</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 13 – Riscossione coattiva</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14 – Interessi moratori</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 15 – Costi di elaborazione e notifica</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16 – Interessi</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 17 – Importo minimo emissione atti</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 18 – Rateizzazioni</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 19 – Prestazione di fideiussione a garanzia del pagamento delle somme rateizzate</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 20 – Compensazione</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 21 – Rimborsi</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 22 – Discarico di crediti inesigibili</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 23 – Ingiunzione di pagamento</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 24 – Sospensione del versamento</i>	<i>12</i>
Attività contenziosa e strumenti deflattivi	12
<i>Articolo 25 – Contenzioso</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 26 – Autotutela</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 27 – Richieste di annullamento</i>	<i>12</i>
Accertamento con adesione	13
<i>Articolo 28 – Definizione degli accertamenti e ambito di applicazione</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 29 – Pluralità di tributi e di contribuenti obbligati</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 30 – Effetti della definizione dell'accertamento con adesione</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 31 – Responsabile del Procedimento</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 32 – Avvio del procedimento con istanza per la proposta di accertamento</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 33 – Istanza di accertamento con adesione</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 34 – Invito a comparire</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 35 – Contraddittorio</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 36 – Termine e modalità del versamento delle somme dovute</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 37 – Perfezionamento dell'accertamento con adesione</i>	<i>15</i>
Diritti del contribuente	16
<i>Articolo 38 – Diritto di interpello</i>	<i>16</i>
Disposizioni finali	17
<i>Articolo 39 – Norme di rinvio</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 40 – Entrata in vigore</i>	<i>17</i>

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 ss.mm.ii., dal D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 ss.mm.ii., dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ss.mm.ii, e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
3. Il Regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza, l'esercizio del potere di autotutela, le condizioni della tutela giurisdizionale e gli istituti deflattivi del contenzioso.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare e al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
5. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nell'azione dei terzi affidatari che agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali uffici del Comune, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.
6. Le norme del presente Regolamento si applicano solo nel caso esse non siano in contrasto con i regolamenti che disciplinano più specificamente le diverse entrate comunali.

Articolo 2 – Definizione delle entrate

1. Le entrate proprie del Comune si distinguono in tributarie e patrimoniali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 2, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3 – Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata tributaria il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, se non diversamente disposto con legge statale o regionale, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
2. I regolamenti, se approvati nel termine di cui al comma precedente, entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne eventuali deroghe previste allo scopo dal legislatore.
3. Il presente Regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale.
4. Le entrate non tributarie sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'ordinamento nazionale.

Articolo 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. A tal fine le aliquote possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, tendendo, possibilmente, alla copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Articolo 5 – Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o alle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 22 comma 3 lettera e) Legge 142/90) i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 1 debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del settore competente alla gestione delle entrate. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 6 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (se non affidati in concessione), alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche o relativo canone (se non affidata in concessione) e alla tassa rifiuti solidi urbani, il comune designa il Funzionario responsabile del tributo al quale competono tutti gli atti relativi alla fase istruttoria e ogni altro adempimento inerente il procedimento stesso, nonché l'adozione del provvedimento finale, compatibilmente con le vigenti norme in materia di competenza nell'emanazione dei vari atti.
2. Sono inoltre responsabili delle entrate patrimoniali del Comune, diverse da quelle già contenute al comma 1, i Responsabili dei singoli Servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
3. Il Funzionario responsabile del tributo e il Responsabile dell'Entrata patrimoniale curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento, nonché sanzionatoria.
4. Il visto di esecutività sui ruoli o sulle liste di carico per la riscossione coattiva delle entrate di cui al comma 1 viene rilasciato dal Funzionario responsabile del tributo. Per le altre entrate patrimoniali il visto di esecutività sui ruoli o sulle liste di carico per la riscossione coattiva viene rilasciato dai Responsabili delle diverse entrate patrimoniali.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Articolo 7 – Attività di verifica e controllo

1. I responsabili delle entrate comunali provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente da norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. È obbligo del Comune, o del soggetto delegato, verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.

Articolo 8 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi, da parte del Comune, nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione, presso l'ufficio preposto, delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Presso il Servizio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

Articolo 9 – Recupero bonario delle entrate patrimoniali

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, il Responsabile competente dell'Entrata, può sollecitarne il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. La contestazione di mancato addebito dovrà essere inviata per PEC o raccomandata A/R al contribuente interessato e dovrà contenere il servizio richiesto, il periodo, l'importo non evaso, la scadenza per adempiere e la specifica che in caso di mancato pagamento l'ente procederà all'emissione di avvisi di accertamento esecutivo che sostituirà l'emissione di cartella esattoriale o ingiunzione fiscale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applica alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 10 – Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, finalizzati alla riscossione delle entrate tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Nel caso in cui il contribuente presenti ricorso avverso l'avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria competente, non si ferma l'efficacia esecutiva dell'avviso, fatta eccezione per le sanzioni, per le quali si applicano le regole contenute nell'articolo 19 del Dlgs 472/1997.

Articolo 11 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva, il Responsabile dell'Entrata patrimoniale provvede di norma a notificare l'atto accertamento entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive

e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 12 – Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti di accertamento che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - ✓ messo notificatore;
 - ✓ a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - ✓ direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006;
 - ✓ posta elettronica certificata.
2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:
 - ✓ € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - ✓ € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
 - ✓ € 8,35 per gli atti notificati all'estero.
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili senza necessità di modifica del presente regolamento.

Articolo 13 – Riscossione coattiva

1. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
2. I soggetti legittimati alla riscossione coattiva sono:
 - a) il Comune di Collesalveti;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
3. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, quindi novanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo tributario e sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'Entrata patrimoniale, procede alla trasmissione delle liste di carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, inclusa l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973.
4. Con riferimento agli atti di accertamento esecutivo, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
6. Sono esclusi dalla riscossione potenziata di cui al presente articolo tutti gli accertamenti con notifica avviati entro il 31.12.2019 e perfezionati (anche successivamente al 31.12.2019 in caso di applicazione del principio di scissione della notifica) nei termini di legge, nonché le violazioni al codice della strada non incluse nel comma 792 Legge 160/2019.
7. Gli atti di accertamento di cui al comma 6 seguono la precedente normativa, non sono titoli esecutivi e il titolo esecutivo è il ruolo trasmesso a ADER con emissione di cartella esattoriale che diventa precettiva trascorsi i 60 giorni dalla notifica e l'ingiunzione fiscale.

Articolo 14 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme dovute in fase di riscossione coattiva e non pagate nei termini, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla

data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 15 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 16 – Interessi

1. Gli interessi da accertamento sono determinati nella misura pari al tasso d'interesse legale annuale maggiorato di 3 punti percentuali e si applicano dalla data di scadenza dell'emissione dell'atto. In caso di mancato pagamento dell'accertamento si applicano dalla data di scadenza del medesimo fino alla fase di riscossione coattiva.
2. Gli interessi da dilazione inerenti alla riscossione coattiva sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali e si applicano decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento. Per le ingiunzioni si considera scadenza di pagamento la data di pagamento inserita nell'atto di ingiunzione stesso, ossia quella data con il quale era stato notificato al contribuente la richiesta ad adempiere con l'avviso di accertamento.
3. Gli interessi da rimborso sono determinati nella misura pari al tasso d'interesse legale annuale maggiorato di 3 punti percentuali e si applicano dalla data di pagamento effettuato dal contribuente fino all'emissione del provvedimento di rimborso stesso.

Articolo 17 – Importo minimo emissione atti

1. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 20,00.
2. Non si fa luogo all'emissione di rimborso nel caso l'importo risulti uguale o inferiore a euro 10,00.
3. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 10,00.

Articolo 18 – Rateizzazioni

1. Il contribuente che ha ricevuto da parte dell'ente la notifica di avvisi di accertamento, ingiunzioni o atti d'irrogazione di sanzioni, cartelle esattoriali e che si trova in stato temporaneo di difficoltà può richiederne la rateizzazione.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, sempre qualora lo stesso sia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.
3. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabiliscono il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate nella griglia al comma 4, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
4. Non si procede a dilazione qualora l'importo complessivo dovuto sia inferiore a euro 100,00.

5. L'articolazione delle rate mensili per fasce di debito, conformemente al comma 796 Legge 160/2019, è la seguente:

Fascia di importo	Numero delle rate
Da € 100,01 a € 500,00	Fino ad un massimo di 4 rate mensili
Da € 500,01 a € 3.000,00	Fino ad un massimo di 12 rate mensili.
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	Fino ad un massimo di 24 rate mensili.
Da € 6.000,01	Fino ad un massimo di 36 rate mensili.

6. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento esecutivo. Nel caso venga richiesta dopo tale termine all'importo originario sono aggiunti gli oneri di riscossione a carico del contribuente e gli interessi di mora determinati al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali nel caso non siano stati ancor trasmessi a Agenzia delle Entrate – Riscossioni Spa (ADER) attraverso le liste di carico.
7. La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del Funzionario responsabile del tributo o del Responsabile dell'Entrata patrimoniale.
8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali oltre a quelli moratori che accompagnano tutta la dilazione nel caso la richiesta avvenga dopo i 60 giorni dalla notifica dell'atto.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese come indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La decadenza dalla rateizzazione è automatica in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi. In tal caso, la riscossione del debito residuo deve avvenire in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni.
11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza indicata nel comma precedente. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. A tal fine è sufficiente presentare al Comune di Collesalveti la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a € 60.000,00 per persone fisiche e attività economiche. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali. Per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per ADER.
12. La dilazione per importi affidati ad ADER, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del d.lgs. 46/99, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative contenuti nei commi 796 a 801 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, in quanto compatibili.

Articolo 19 – Prestazione di fideiussione a garanzia del pagamento delle somme rateizzate

1. Qualora venga richiesta, ai sensi del precedente articolo 18, la rateazione di un importo superiore ad € 20.000,01, con la richiesta di concessione di un numero di rate superiore a 24 e sino ad un massimo di 36, la stessa è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono comunque disporre che venga rilasciata garanzia fideiussoria per la concessione della rateazione, indipendentemente dall'entità del carico da rateizzare e dal numero di rate richiesto, in considerazione della specifica situazione del contribuente, da valutare caso per caso. La rateazione concessa alle persone giuridiche pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi non è comunque assoggettata a fideiussione.
3. Le garanzie richiamate al comma 1, debbono avere le seguenti caratteristiche:
- a) ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, possono essere prestate unicamente da banche o da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
 - b) devono essere prestate a garanzia del totale delle somme dovute, in conformità ai modelli predisposti dall'ente, ed avere validità per l'intero periodo della rateazione, aumentato di un anno.

Articolo 20 – Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento dell'entrata, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze della medesima, versata sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - ✓ generalità e codice fiscale del contribuente;
 - ✓ il corrispettivo al lordo della compensazione;
 - ✓ l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - ✓ la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 5.000,00.

Articolo 21 – Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Funzionario responsabile del tributo o dal Responsabile dell'Entrata patrimoniale, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10,00.
3. Le eventuali richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante rimessa diretta presso la tesoreria dell'Ente.
4. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
5. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'Entrata patrimoniale dovranno evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d'interesse legale aumentato di 3 punti come indicato nel presente regolamento, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.

Articolo 22 – Discarico di crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo e il Responsabile dell'entrata patrimoniale comunicano annualmente al Responsabile Finanziario dell'Ente l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 23 – Ingiunzione di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 15 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 24 – Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti per tutte o per determinate categorie di contribuenti, interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo 25 – Contenzioso

1. Per le entrate comunali la costituzione in giudizio è in ogni caso autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale che decide con proprio atto se agire o resistere in causa, autorizzando il Sindaco (in qualità di rappresentante dell'Ente) a conferire il mandato difensivo per la rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 30 comma 5 dello Statuto del Comune.
2. La rappresentanza in giudizio può essere conferita su mandato del Sindaco ai seguenti soggetti:
 - ✓ al legale dell'ente o ad un legale esterno;
 - ✓ al Responsabile dell'Entrata patrimoniale, nelle controversie per le quali, la legge, in base alla materia o al valore della controversia, non preveda obbligatoriamente la rappresentanza in giudizio degli avvocati;
 - ✓ al Funzionario responsabile del tributo ai sensi del DLgs 546/92 nel caso di contenzioso.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.

Articolo 26 – Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo o anche del Responsabile dell'entrata patrimoniale può annullare totalmente o parzialmente o revocare il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - ✓ grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio;
 - ✓ valore della lite;
 - ✓ costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale può annullare il provvedimento. In tal caso, dell'atto di annullamento viene data comunicazione all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
4. Nei casi di sentenza della commissione tributaria, passata in giudicato e favorevole al Comune, il Funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento, per motivi sui quali non si sia pronunciata nel merito la commissione stessa.

Articolo 27 – Richieste di annullamento

1. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo o responsabile dell'entrata patrimoniale, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;

- b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) errore del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.
2. Le richieste di annullamento presentate dai contribuenti devono essere indirizzate al Servizio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento. Esse comunque non comportano alcun dovere da parte del Servizio di riesaminare il provvedimento emesso.
 3. Nel caso in cui il procedimento di riesame si concluda con l'emissione dell'atto di annullamento, di tale provvedimento è data comunicazione al contribuente.

Accertamento con adesione

Articolo 28 – Definizione degli accertamenti e ambito di applicazione

1. L'accertamento con adesione viene applicato solo sui tributi comunali ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, secondo il D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 escludendo le disposizioni sull'invito al contraddittorio indicate nell'art. 5-ter.
2. Il procedimento può essere attivato su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza solo di materia concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, caratterizzati dall'incertezza nella determinazione della base imponibile, escludendo pertanto quelle rilevabili nei seguenti casi:
 - a) omesso, insufficiente o ritardato pagamento dei tributi, omessa denuncia;
 - b) mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dagli uffici tributari.
4. La definizione deve riguardare le stesse situazioni sottoposte ad accertamento e non sono quindi consentite adesioni parziali.
5. Viene esclusa la possibilità per il contribuente di aderire in questo caso all'istituto di reclamo-mediazione previsto dalla vigente normativa.

Articolo 29 – Pluralità di tributi e di contribuenti obbligati

1. Se il contribuente risulta soggetto passivo di più tributi comunali in relazione alla stessa base imponibile, la definizione per il contribuente stesso ha effetto relativamente alle fattispecie rilevanti per ciascun tributo.
2. In presenza di più contribuenti obbligati allo stesso titolo, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
3. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti i coobbligati.

Articolo 30 – Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione non si rileva ai fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
3. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza. La definizione si perfeziona con il versamento ovvero con il versamento della prima rata in caso di rateazione, così come previsto dalla legge 218/97.
4. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
5. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice.
6. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 31 – Responsabile del Procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è il Funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento stesso.

Articolo 32 – Avvio del procedimento con istanza per la proposta di accertamento

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può chiedere, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 riveste carattere di ulteriore impulso all'attività di accertamento dell'Ente.
3. L'istanza va presentata al Servizio che ha svolto l'attività amministrativa di accertamento, con le modalità indicate nel successivo art. 33, comma 2.
4. L'istanza, decorsi quindici giorni dalla sua presentazione senza che sia stato formulato da parte dell'Amministrazione l'invito di cui al comma 1 dell'art. 34 deve essere considerata come non accolta.

Articolo 33 – Istanza di accertamento con adesione

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'articolo 34, può formulare, anteriormente alla scadenza del termine per l'impugnazione dell'atto, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione.
2. L'istanza va presentata al Servizio che ha emesso l'avviso di accertamento, in carta libera tramite spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'URP dell'Ente, o inviata tramite PEC. Tale istanza deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, nonché l'eventuale recapito telefonico o di telefax del contribuente.

Articolo 34 – Invito a comparire

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente articolo, il Servizio competente comunica al contribuente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC, l'invito a comparire entro e non oltre i successivi quindici giorni, indicando il giorno ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante deve presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso il Servizio competente motivata richiesta per il differimento, a non oltre dieci giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, il Servizio competente può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con fissazione della nuova data.
4. Il procedimento si avvia con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato ai sensi del precedente articolo determina il mancato avvio del procedimento e la possibilità di aderire a tale istituto ad eccezione del caso in cui sussistano legittime motivazioni che abbiano impossibilitato il contribuente a partecipare.
6. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del procedimento e da un impiegato del Servizio competente, senza l'obbligo di ulteriori comunicazioni.

Articolo 35 – Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione in contraddittorio il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure possono farsi rappresentare dal coniuge o dai parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito al Servizio competente e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata.
3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel corso del contraddittorio, il contribuente o suo rappresentante, esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata.
5. Le parti convenute, al fine di consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione, possono accordarsi per fissare un ulteriore incontro. In questo caso tale incontro non potrà essere fissato oltre il quindicesimo giorno successivo al primo.
6. Con riferimento al tributo oggetto di accertamento e su richiesta del contribuente, la procedura di definizione dell'accertamento con adesione già avviata potrà essere estesa ad ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento. La richiesta con la quale il contribuente intende estendere la possibile definizione

con adesione agli ulteriori periodi di imposta, dovrà essere depositata entro la data del primo incontro fissato per il contraddittorio. Alla richiesta dovrà essere acclusa l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario ed utile ai fini della definizione dell'accertamento con adesione.

7. Il Servizio competente deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti da accludere al fascicolo relativo al procedimento. Nel verbale relativo al primo, se unico, oppure al secondo incontro, deve essere indicata la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art 31 e per tale data le parti si intendono convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.
8. Il Servizio competente deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all'eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione con l'istituto di accertamento con adesione. A tal fine si avvarrà di dati, notizie ed elementi già in possesso dell'Amministrazione o acquisiti nel corso del procedimento ivi inclusi quelli forniti dal contribuente.
9. Qualora si pervenga alla definizione dell'accertamento, il Servizio competente predispone, nei modi e nei termini indicati dal regolamento, l'atto di accertamento con adesione e lo sottopone al contribuente. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) la liquidazione delle maggiori imposte o tasse dovute comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi.
10. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e il Servizio competente dovrà darne comunicazione al contribuente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC. In caso di esito negativo del procedimento il Servizio competente può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento utilizzando i dati, le notizie, gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura e successivamente ad essa.
11. Se il procedimento non si conclude con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente la proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento o di contestazione notificatogli, innanzi alla Commissione Tributaria competente.

Articolo 36 – Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro e non oltre venti giorni dalla redazione dell'atto.
1. Le somme dovute a seguito della definizione possono essere corrisposte anche in forma rateale così come prevede l'art. 18 del regolamento, con l'obbligo di versare la prima rata entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
2. Il contribuente, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, deve depositare presso il Servizio competente, ovvero spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia in caso di pagamento rateale.
3. Il Servizio competente rilascerà al contribuente la copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e la documentazione di garanzia.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, il contribuente decade automaticamente dalla rateazione, l'intero importo ancora dovuto diviene immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, e lo stesso carico non potrà più essere rateizzato.

Articolo 37 – Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro i termini indicati entro 20 giorni.
2. Nel caso in cui si tratti di versamento rateale, l'accertamento con adesione si perfeziona al momento del versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia.
3. Al momento del perfezionamento dell'accertamento con adesione, gli avvisi di accertamento esecutivo perdono efficacia.

4. Nel caso in cui il contribuente non effettui il versamento nei termini indicati dall'art. 36 il Servizio competente conserva il potere di procedere comunque all'azione di accertamento, nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalle singole leggi d'imposta.

Diritti del contribuente

Articolo 38 – Diritto di interpello

1. Relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale.
2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, comprese quelle relative ai termini di decadenza e di prescrizione, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza stessa. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributarie.
3. L'istanza può essere presentata, oltre che da singoli contribuenti, anche da soggetti che operano nella consulenza fiscale (come centri di assistenza fiscale e professionisti), purché sia sempre fondata su casi concreti. In tal caso l'istanza, oltre ai dati relativi al contribuente, deve riportare anche i dati del consulente.
4. L'istanza di interpello deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
 - b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
 - c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
 - d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - e) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
 - f) l'indicazione di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta già in possesso del Comune di Collesalveti o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, e la copia di quelli non in possesso delle medesime amministrazioni;
 - g) l'elenco della documentazione presentata;
 - h) la sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale. L'eventuale mancanza di tale requisito può essere sanata dall'interessato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Comune.
5. L'istanza di interpello deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale mediante una delle seguenti modalità:
 - a) raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente;
 - c) in via telematica all'indirizzo di posta certificata dell'ente.
6. L'istanza di interpello è inammissibile se:
 - ✓ è priva dei dati identificativi dell'istante;
 - ✓ manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - ✓ non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
 - ✓ non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.
7. L'Amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. Il termine di 90 giorni per la risposta decorrerà rispettivamente dalla data di ricevimento al protocollo o PEC. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un numero elevato di contribuenti e riguardi la stessa questione o questioni simili, la risposta può essere collettiva e consistere in un documento conservato presso il Servizio competente, pubblicato sul sito internet del Comune di Collesalveti.
8. La risposta dell'Amministrazione Comunale ha efficacia esclusivamente in riferimento al richiedente ed alla questione concreta e personale oggetto dell'istanza, e riguarda anche i comportamenti successivi del contribuente relativi alla fattispecie oggetto di interpello. Per ragioni di razionalità e a tutela dell'affidamento del contribuente, le risposte dell'Amministrazione costituiscono principio guida per l'Amministrazione stessa in relazione al trattamento di fattispecie identiche. E' nullo qualsiasi atto dell'ente che risulti emanato in difformità dalla risposta o dall'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

9. L'Amministrazione Comunale può, successivamente alla risposta dell'interpello o al silenzio assenso, fornire una diversa interpretazione al contribuente. In ogni caso, i mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente, devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari, fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Disposizioni finali

Articolo 39 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Eventuali variazioni normative di carattere esclusivamente prescrittivo non derogabili, i cui effetti si esplicano direttamente sulle norme regolamentari, si intendono automaticamente applicabili.

Articolo 40 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.